



**Decreto n. 140606 (1019)
Anno 2020**

IL RETTORE

- **VISTO** il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- **VISTO** il Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio;
- **VISTO** lo Statuto del Centro di Servizi d'Ateneo denominato "Centro per la Valorizzazione dei Risultati della Ricerca e per la gestione dell'Incubatore universitario", approvato con D.R. 89467 (1643) del 2009;
- **PRESO ATTO** della nota Prot. n. 153207 del 11/09/2019 con cui è stato istituito un gruppo appositamente incaricato di redigere una nuova formulazione dello Statuto di CsaVRI;
- **CONSIDERATO** che la proposta di revisione del testo dello Statuto di CsaVRI è stata condivisa con il Consiglio Direttivo e Scientifico di CsaVRI in data 4 giugno 2020;
- **ACQUISITO** il parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 18 giugno 2020;
- **ACQUISITO** il parere espresso dal Comitato Tecnico amministrativo nella seduta del 22 giugno 2020;
- **VISTE** le delibere del Senato Accademico del 27 luglio 2020 e del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2020;
- **RITENUTO OPPORTUNO** accogliere le proposte di adeguamento del testo dello "Statuto del Centro di Servizi d'Ateneo denominato "Centro per la Valorizzazione dei Risultati della Ricerca e per la gestione dell'Incubatore universitario";

EMANA

Il seguente Statuto

Statuto del Centro di Servizi di Ateneo denominato "Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore - CsaVRI"

Art. 1 – Istituzione

1. E' istituito, presso l'Università degli Studi di Firenze, il Centro di servizi d'Ateneo "Centro per la Valorizzazione dei risultati della ricerca e per la gestione dell'Incubatore universitario" ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, funzionalmente incardinato all'interno dell'Area dei Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico e dotato di autonomia gestionale ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.

Art. 2 – Sede

1. Il Centro ha sede amministrativa in Piazza San Marco n. 4 presso il Rettorato.



Art. 3 – Finalità

1. Il Centro ha come finalità l'applicazione diretta, la valorizzazione e lo sfruttamento della conoscenza prodotta all'interno dell'Università degli Studi di Firenze per contribuire allo sviluppo culturale ed economico della società. Esso, inoltre, coordina le attività dell'Incubatore Universitario Fiorentino (IUF) e assicura alle imprese, che ne facciano richiesta, l'erogazione di servizi di supporto all'incubazione d'impresa.

2. In particolare, il Centro:

- a) cura e gestisce le attività dell'Ateneo in tema di spin-off ed eventuali altre attività in tema di valorizzazione dei risultati della ricerca;
- b) cura la gestione amministrativa, finanziaria, tecnica e logistica dell'incubatore dell'Università di Firenze, denominato Incubatore Universitario Fiorentino e gestisce il FIRSTLab, laboratorio dell'Università di Firenze, finalizzato ad accogliere nuove idee da trasformare in servizi e prototipi a elevato valore aggiunto e impatto sociale, destinati a cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese.

3. Il Centro assume fra le proprie attività istituzionali la gestione dei rapporti con le strutture territoriali, locali, nazionali e internazionali deputate alla creazione di impresa.

4. Per la realizzazione dei propri scopi istituzionali il Centro può in particolare:

- a) favorire condizioni, offrire supporto e predisporre servizi per la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali – Start Up e Spin Off - da parte di gruppi o soggetti dell'Università degli studi di Firenze;
- b) promuovere laboratori e altri tipi di strutture condotti o partecipati da gruppi di ricerca dell'Università degli Studi di Firenze, con significative capacità di innovazione;
- c) attivare, attraverso appositi bandi, procedure di selezione di nuove imprese ad alto potenziale innovativo e con forte collegamento con la ricerca universitaria, da accogliere nello IUF;
- d) attuare procedure e azioni per favorire il collegamento di laboratori e centri di ricerca dell'Università di Firenze con il sistema di incubazione regionale, nazionale e internazionale; in particolare curare il coordinamento dell'attività di IUF con quelle del territorio Metropolitan, nonché promuovere l'adesione e la partecipazione di IUF alle reti locali, regionali e nazionali di incubatori di impresa;
- e) stipulare appositi accordi con il Comune di Firenze per la collaborazione nella gestione dell'Incubatore, con la Città Metropolitana di Firenze per la realizzazione di piani di attività, di progetti di trasferimento tecnologico e in generale di valorizzazione dei risultati della ricerca, e specificatamente per l'individuazione di modalità di finanziamento e di contribuzione alle attività del Centro e di IUF, con altri enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri che permettano al Centro il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali;
- f) promuovere ogni altra relazione istituzionale che favorisca il massimo sviluppo qualitativo dell'incubatore;
- g) gestire fondi appositamente acquisiti dalla partecipazione a progetti di ricerca o destinati da enti pubblici e privati alla gestione di incubatori;
- h) promuovere attività formative sulla cultura imprenditoriale;
- i) favorire il supporto alla realizzazione di progetti di ricerca regionali, nazionali e



- internazionali per il trasferimento tecnologico;
- j) collaborare con il tessuto istituzionale ed economico della Città Metropolitana di Firenze e degli altri territori di insediamento dell'Università per lo scambio di conoscenze e il rafforzamento delle capacità di ricerca e innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi;
 - k) avvalersi di competenze di ricerca proprie dell'Università per il supporto ad analisi strategiche nell'ambito della valorizzazione della ricerca universitaria;
 - l) collaborare con la Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione per promuovere il trasferimento tecnologico potenziando le sinergie tra Università, Imprese e Istituzioni, attraverso lo sviluppo di progettualità e l'organizzazione di eventi comuni.

Art. 4 – Organi del Centro

1. Sono Organi del Centro:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Il Presidente

1. Il Presidente del Centro è nominato dal Rettore, dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

2. Il Presidente designa tra i membri interni del Consiglio Direttivo un vice presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il Presidente:

- a) rappresenta il Centro e ne promuove le attività istituzionali;
- b) presiede e convoca il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- c) presenta al Consiglio Direttivo una relazione annuale finalizzata al monitoraggio delle attività svolte dal Centro nonché le proposte in merito ai piani di sviluppo e ai programmi di attività del Centro;
- d) presenta al Consiglio Direttivo la proposta di budget e la collegata richiesta di risorse finanziarie da destinare agli investimenti, entrambe riferite al successivo esercizio con eventuali proiezioni sugli esercizi successivi (art. 16.3 RAFC);
- e) presenta al Consiglio Direttivo le relazioni previste dal Regolamento di Ateneo di Finanza e Contabilità;
- f) adotta atti urgenti e indifferibili di competenza del Consiglio Direttivo, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio medesimo per la ratifica nella riunione immediatamente successiva;
- g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta del Rettore.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da:



- il Presidente del Centro;
- un rappresentante del personale tecnico amministrativo in servizio presso il Centro;
- due esperti con comprovata esperienza sui temi del trasferimento, scelti fra i docenti e ricercatori dell'Università di Firenze;
- il Presidente della Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione, e in caso di sovrapposizione di quest'ultimo con i membri sunnominati o di vacanza della carica, da un responsabile di un Laboratorio congiunto di ricerca Università - soggetti esterni o da un membro universitario di uno Spin-off;
- tre esperti in tema di innovazione esterni all'Università degli Studi di Firenze.

Fanno altresì parte del Consiglio Direttivo il Dirigente dell'Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico e il Responsabile amministrativo, quest'ultimo con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, a titolo consultivo, rappresentanti di soggetti interessati alle attività del Centro.

4. Le riunioni sono legalmente costituite con la maggioranza dei membri sopra previsti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 4 anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

5. Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera il Regolamento per l'accesso ai servizi e ai locali dello IUF;
- b) delibera i bandi periodici per l'accesso ai servizi e ai locali dello IUF;
- c) definisce le tariffe per i servizi offerti da IUF di messa a disposizione di spazi fisici all'interno dell'Incubatore e presso altre strutture convenzionate; servizi di supporto imprenditoriale, di comunicazione e di logistica; altri servizi di accelerazione;
- d) fissa gli obiettivi generali sulla base delle valutazioni e dei monitoraggi condotti anche in coordinamento con l'Osservatorio di Ateneo sul Trasferimento Tecnologico;
- e) approva la proposta di budget del Centro e le relazioni previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- f) delibera in materia di convenzioni e contratti in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di ateneo, nel quadro delle finalità e degli obiettivi del Centro;
- g) delibera tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente Statuto ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;
- h) fissa i termini di durata della permanenza dei soggetti ospitati presso l'Incubatore, di norma pari a 5 anni, e determina altresì la modalità per la concessione di motivate proroghe fino ad un massimo di 10 anni complessivi.

Art. 7 - Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

1. Il Centro si avvale di personale tecnico amministrativo, di fondi specifici e di strutture tecniche, mobili e immobili dell'Università degli studi di Firenze per il perseguimento delle finalità del Centro stesso.

2. Per il proprio funzionamento il Centro dispone di un budget annuale e di contributi da enti pubblici o privati, di introiti derivanti dai contratti per la fruizione dei locali e dei servizi dello



IUF da parte di imprese incubate, di fondi pubblici e privati per il finanziamento di progetti di ricerca inerenti le tematiche del Centro, di proventi della partecipazione a vario titolo a spin-off e imprese incubate, dai proventi dell'utilizzazione dei diritti di proprietà intellettuale dell'Ateneo, e di ogni altra entrata acquisita dal Centro.

3. Il Centro potrà operare con personale addetto alla ricerca, anche se in formazione, assegnati al Centro nell'ambito di progetti e accordi legati alla valorizzazione dei risultati della ricerca e in particolare alle attività dello IUF, siglati con le strutture di appartenenza.

Art. 8 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

1. Al Dirigente dell'Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico sono affidati le funzioni e poteri anche di spesa connessi all'applicazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori come disciplinato nel Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e a questi spettano le relative responsabilità.

2. I soggetti che a qualsiasi titolo prestino la loro attività nell'ambito del Centro sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, oltre che a quanto disposto dal Dirigente e dal Consiglio Direttivo, nell'ambito delle disposizioni generali vigenti, in materia di comportamento etico, garanzia della privacy e dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 9 – Norme transitorie

1. In prima applicazione del presente Statuto, i tre membri esterni, che ai sensi dell'art. 8, comma 2 del previgente Statuto fanno parte del Consiglio Scientifico, entrano a far parte del Consiglio Direttivo fino alla naturale scadenza del loro mandato.

2. Nelle more della trasformazione della da Vinci European Biobank (daVEB) in Centro di Servizi d'Ateneo, CsaVRI ne cura la gestione amministrativa, finanziaria, tecnica e logistica.

Firenze, 23 settembre 2020

Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei